



SENT. 310/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

**composta dai magistrati**

Rita	<b>LORETO</b>	Presidente
Domenico	<b>GUZZI</b>	Consigliere
Ida	<b>CONTINO</b>	Consigliere rel.
Nicolao	<b>RUGGIERO</b>	Consigliere
Maria Cristina	<b>RAZZANO</b>	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60157** del registro di segreteria,  
proposto da:

- **MODENA CLAUDIO**, nato a Sommacampagna (VR) il  
12.6.1946 (c.f. MDNCLD46H12I821N) rappresentato e difeso  
dagli avv.to Mario Bertolissi, con il seguente domicilio digitale  
[mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it](mailto:mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it)

- (*Appellante*)

**contro**

- **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore  
Generale con sede in Roma;

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto**  
in persona del Procuratore regionale p.t.;

( *Appellati* )

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 193/2022, pubblicata il 1° giugno 2022 e notificata il 27 giugno 2022.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 luglio 2023, con l'assistenza del segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Mario Bertolissi per l'appellante e il V.P.G. dott. Fabrizio Cerioni.

**FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha condannato il prof. Modena Claudio, docente di Tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di ingegneria civile edile ed ambientale dell'Università degli studi di Padova, in regime di impegno "*a tempo definito*", al pagamento della complessiva somma di € 100.000,00 in favore dell'Amministrazione di appartenenza, per aver svolto attività assolutamente incompatibile con il regime di pubblico impiego.

2. Seppure nell'atto di citazione la Procura regionale abbia riportato tutta l'attività extraistituzionale svolta dal docente universitario, come chiarito dallo stesso Pubblico ministero in sede di discussione nel giudizio di primo grado, i fatti da cui trae origine la vicenda processuale in esame sono i seguenti.

Il prof. Modena, in data 27 settembre 2001, durante il regime d'impiego a tempo definito, costituiva una società denominata "Studio Modena Ingegneria s.r.l." (SM Ingegneria s.r.l.) assumendo, sin dal principio, la

carica di amministratore unico e di direttore tecnico; in data 18 ottobre 2004 era stato nominato consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione a tempo indeterminato e, successivamente, amministratore delegato con i poteri del Consiglio di amministrazione. Infine, dal 2015 era stato riconfermato nel ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, cariche che tutt'oggi riveste.

Secondo la prospettazione del requirente, l'assunzione di tali cariche presso la società SM Ingegneria si poneva in evidente contrasto con le imperative prescrizioni contenute nell'art. 60 del d.P.R. 10/1/1957, n. 3 e nell'art. 53, comma 1 del d.lgs 30.3.2001 n. 165. Da tale condotta, sempre secondo la prospettazione della Procura, sarebbe derivato un pregiudizio patrimoniale di € 279.975,00, pari all'importo dei compensi lordi erogati al docente dall'Ateneo padovano nel periodo di riferimento (dal 2012 al 2016), in situazione di incompatibilità assoluta. Tuttavia, il requirente, riconoscendo una *utilitas* in ragione dell'attività svolta dal docente, ha quantificato il danno ex art. 1226 del c.c. in € 195.982,50 (pari al 30% dell'intera retribuzione).

**3.** Con la sentenza gravata, la Sezione di primo grado, preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione. Riteneva al riguardo che le informazioni relative all'ipotesi dannosa contestata non fossero nella obiettiva conoscibilità dell'Amministrazione sino alla data della trasmissione della relazione della Guardia di Finanza.

Nel merito, riteneva fondata la prospettazione di responsabilità formulata in citazione, evidenziando che l'espletamento di attività

commerciali o industriali, sia in forma individuale che societaria, è vietato a tutti i professori universitari sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito e, inoltre, che è assolutamente vietata l'assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all'industria, sicché anche per il convenuto, sebbene legato all'Ateneo da un rapporto di lavoro in regime di impegno "a tempo definito", trovava applicazione l'art. 53 del d.lgs 165/2001.

Sotto il profilo del danno, il giudice territoriale, pur avendo sostanzialmente condiviso il criterio attoreo sulla quantificazione del pregiudizio erariale, provvedeva a riconoscere una maggiore utilità all'Ateneo, riducendo il danno al 35% circa degli emolumenti lordi percepiti dal docente e condannando quest'ultimo ad euro 100.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giudizio.

4. Ha proposto appello il prof. Modena, con il patrocinio dell'avv. Mario Bertolissi, formulando le seguenti censure.

**4.1 Violazione e/o falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, riguardo alla prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa.**

L'appellante, in primo luogo, ha contestato la scelta del giudice di primo grado di ancorare il *dies a quo* del termine prescrizione al momento in cui la Guardia di finanza ha avviato le indagini investigative, evidenziando come una tale opzione ermeneutica andrebbe a condizionare l'esordio della prescrizione a "un fattore del tutto incerto

*ed imprevedibile”* (appunto le indagini investigative), in asserito contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici. Inoltre, ha ribadito l'assenza dell'occultamento doloso, avendo peraltro la Procura ipotizzato una condotta gravemente colposa. Ciò posto, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno verificatosi negli anni dal 2012 al 2015, dovendosi ancorare il *dies a quo* del termine prescrizione al momento in cui è stata svolta l'attività extraistituzionale.

**4.2 Violazione e falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 53, commi 1, 6, 7 e 7-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).**

L'appellante, dopo essersi lungamente e diffusamente soffermato sul percorso argomentativo del giudice territoriale, ha opposto l'erroneità della statuizione decisoria nella parte in cui il giudice ha ritenuto, senza alcuna motivazione al riguardo, che le società di ingegneria siano istituzioni dedite all'attività industriale o commerciale. Ha altresì censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie i commi 7 e 7-bis dell'art. 53 del d.lgs. 165/2000 sebbene il Prof. Modena non avesse ricevuto alcun compenso per il suo ruolo di amministratore.

**4.3 Violazione e/o falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), dell'art. 6, comma 9, della l. 30 dicembre 2010, n. 240**

**(Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), dell'art. 46 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); erroneità della sentenza per illogicità, ingiustizia grave e manifesta, insufficienza o carenza di motivazione.**

L'appellante, dopo essersi largamente soffermato sulla natura delle società di ingegneria, ha opposto che la società di cui egli era amministratore non costituiva un mezzo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, rappresentando piuttosto una modalità di esercizio dell'attività professionale.

**4.4 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. Difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.**

Secondo l'appellante nella sentenza gravata non vi sarebbe alcun cenno sull'elemento soggettivo dell'illecito erariale. Invero, la Procura regionale, nel libello introduttivo, aveva ritenuto che la condotta del Prof. Modena fosse caratterizzata da "*colpa grave, al limite del dolo*" (pag. 18 dell'atto di citazione), ritenendo peraltro che le norme disciplinanti lo stato giuridico dei docenti universitari fossero di "chiaro e inequivoco tenore". Il giudice di prime cure, tuttavia, non aveva affrontato in alcun modo l'argomento, seppure il convenuto avesse

opposto l'assenza dell'elemento psicologico, richiamando, a sostegno di quando dedotto, sia il regolamento adottato con Decreto rettorale n. 2460 del 2015 sia la sentenza n. 353/2021 della Sezione prima d'appello.

**4.5 Erroneità della sentenza per inesistenza del danno erariale ed assenza di prova. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed illogicità, carenza di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.**

Secondo l'appellante nessuna prova sarebbe stata fornita dalla Procura in ordine alla distrazione di energie lavorative causata dal ruolo gestionale assunto presso la società "Studio Modena Ingegneria", sicché la sentenza sarebbe viziata laddove ha deciso che la condotta dell'appellante aveva comunque comportato un depauperamento all'Amministrazione di appartenenza, accogliendo così la tesi che nella fattispecie ci si trovi innanzi a un *danno in re ipsa*. L'appellante ha altresì contestato il criterio impiegato dalla Procura e dal giudice di primo grado in ordine alla quantificazione del danno.

**4.6** Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo, in via principale e nel merito, l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 193/2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

**5.** In data 29 giugno 2023 il difensore dell'appellante ha prodotto una memoria difensiva ribadendo sostanzialmente tutte le argomentazioni

già svolte nell'atto di costituzione nonché le conclusioni ivi rassegnate.

**6.** In data 3 luglio 2023, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte controdeducendo puntualmente a ogni censura mossa dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza.

**7.** All'odierna udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste concludendo come da verbale.

### **DIRITTO**

**I.** L'appello in esame mira alla riforma della statuizione decisoria n. 193/2022 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto ha condannato il prof. Modena Claudio al pagamento di € 100.000,00 in favore dell'Università di Padova, a titolo di risarcimento del danno per aver svolto attività extraistituzionale assolutamente incompatibile con il proprio status di docente universitario.

**II.** In via preliminare, deve essere scrutinata la doglianza relativa alla prescrizione dell'azione contabile.

L'appellante in proposito ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'Amministrazione universitaria non avesse l'obiettivo conoscibilità della condotta illecita posta in essere dal docente sino alla relazione della Guardia di Finanza, trasmessa alla Procura in data 29 novembre 2018, sicché sino a quella data, in ragione dell'art. 2935 c.c., non era nelle condizioni di esercitare l'azione di risarcimento.

Ebbene, la soluzione interpretativa offerta dal giudice di primo grado è corretta.

Nella vicenda in esame, infatti, occorre procedere a una rigorosa



applicazione delle regole generali in tema di prescrizione dei diritti. In base alla previsione contenuta nell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla data del fatto, ma dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da quando dunque, ricorrono i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto da azionare.

Ebbene, nel caso in esame, considerato che il docente non notiziò mai l'Ateneo della titolarità degli incarichi societari assunti presso la società Studio Modena Ingegneria (circostanza pacifica e incontestata) deve ritenersi, in assenza di risultanze di segno contrario, che tanto l'Amministrazione quanto la Procura regionale abbiano avuto conoscenza dell'attività contestata solo a seguito dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza. Solo a quella data, dunque, *“gli elementi di conoscenza acquisiti hanno generato la possibilità di assumere le iniziative di reazione a condotte altrimenti destinate a rimanere ignote per l'Amministrazione”* (Seconda Sez. App. sentenza n. 172/2023). Prima di allora, infatti, la vicenda foriera del danno erariale per cui è causa non era nota né conoscibile, sicché il relativo diritto risarcitorio non avrebbe potuto essere fatto valere ex art. 2935 c.c.

Ciò posto è corretta la statuizione decisoria che ha rigettato l'eccezione di prescrizione.

**III.** Passando a esaminare gli ulteriori motivi di gravame, l'appello è fondato per quanto di ragione.

Il prof. Modena, nel periodo preso in considerazione nell'atto di citazione (2012–2016), ha svolto l'attività di docenza presso l'Università degli Studi di Padova, dipartimento di ingegneria civile con un rapporto di lavoro in regime di impegno "a tempo definito", percependo il corrispondente trattamento economico.

Nel medesimo periodo, detto docente, oltre a svolgere attività extraistituzionale compatibile con il proprio status di docente a *tempo definito*, ha assunto, all'interno della società denominata "Studio Modena Ingegneria s.r.l." i ruoli apicali di amministratore unico (dal 27.9.2001 al 18.10.2004), di consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione (dal 18.10.2004 al 2.12.2005), di amministratore delegato (dal 2.12.2005 al 3.8.2015) e di presidente del Consiglio di amministrazione, consigliere e amministratore delegato (dal 3.8.2015 a oggi).

Ciò posto, ritiene il Collegio che per inquadrare correttamente la fattispecie occorra preliminarmente richiamare la disciplina normativa di riferimento.

Il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, rubricato "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", all'art. 11 ("Tempo pieno e tempo definito"), dopo aver previsto (comma 1) che "*L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito*", disciplina, per ciascuno dei due regimi, ciò che al docente è permesso e ciò che, invece, è precluso.

Per quanto di rilievo in questa sede, il comma 4 prevede che il regime d'impegno a tempo definito è "*b) incompatibile con l'esercizio del*

*commercio e dell'industria".*

La disciplina di cui al citato d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 indubbiamente ha operato una trasformazione radicale dell'assetto ordinamentale della docenza universitaria, con una disciplina fortemente innovativa; tuttavia, detta trasformazione, come peraltro chiarito dalla Corte costituzionale, "*concerne precipuamente la struttura dei ruoli e il comparto retributivo (sent. n. 1019 del 1988): integra rimane, pur nella particolare configurazione di autonomia connessa a valori pur essi costituzionalmente rilevanti, la posizione dei docenti, inseriti in un rapporto peculiare di pubblico impiego*" (Corte costituzionale, sent. 22 dicembre 1988, n. 1128).

È pertanto indubbio che, a eccezione di profili oggetto di peculiare regolamentazione, trovino applicazione anche nei confronti dei professori universitari le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ebbene, l'art. 60 del citato Testo unico dispone il divieto di "*esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*".

Il sistema, peraltro, è rimasto inalterato anche nelle successive riforme del pubblico impiego, tant'è che l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha confermato l'estensione a tutti i dipendenti pubblici (e quindi anche ai docenti universitari) del regime di incompatibilità di cui all'art.

60 del d.P.R. n. 3/1957, richiamandolo espressamente.

La *ratio* del divieto in esame, come sovente evidenziato dalla giurisprudenza contabile, va rinvenuta nel principio costituzionale sancito all'art. 98 Cost. ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"), che introduce il vincolo inderogabile di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, "*per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. La totale dedizione del pubblico impiegato alle mansioni proprie dell'ufficio non consente, in definitiva, l'esercizio di attività collaterali che possano compromettere l'efficienza e l'indipendenza delle pubbliche*" (Sez. II app., sent. n. 219/2023; n. 165/2021 e n. 86/2019).

Dal contesto normativo testé delineato, emerge chiaramente che la scelta fatta dai docenti universitari del regime d'impegno a *tempo definito*, seppure indubbiamente renda meno stringente il regime delle incompatibilità (si consideri che ai professori universitari che abbiano optato per tale regime, l'art. 53 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 esclude, fra l'altro, l'applicazione dei successivi commi da 7 a 13, limitatamente allo "svolgimento di attività libero-professionali"), comunque non sterilizza il divieto di assunzione di cariche aziendali presso società private costituite a fine di lucro, rientrando una tale assunzione nel perimetro delle incompatibilità assolute, di cui all'art. 60 innanzi citato ("*l'impiegato non può accettare cariche in società*

*costituite a fine di lucro”).*

Dunque, il Prof. Modena, ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione, consigliere e amministratore delegato della società “Studio Modena Ingegneria s.r.l.” ha realizzato indubbiamente una condotta antigiuridica ponendosi in una condizione di incompatibilità assoluta rispetto all’impiego presso l’Università, seppure a regime di impegno a tempo definito.

**IV.** Ciò chiarito, tuttavia, si condivide la censura formulata dall’appellante sull’assenza di prova del danno erariale.

La difesa ha ritenuto viziata la sentenza n.193/2022, nella parte in cui è stata condivisa la prospettazione attorea in ordine alla sussistenza del danno *in re ipsa*, seppure con il riconoscimento di una maggiore *utilitas* all’Ateneo padovano. Nello specifico, ha opposto che nessuna prova sarebbe stata offerta dalla Procura circa l’effettiva distrazione delle energie lavorative del prof. Modena a causa dei ruoli gestionali assunti presso la società privata “Studio Modena ingegneria s.r.l.”, soprattutto in considerazione della notevole attività (pubblicazione, didattica, svolgimento di seminari e ricerca) svolta dal docente e riconosciuta, peraltro, anche dal giudice di primo grado.

Ebbene, la giurisprudenza contabile si è trovata sovente a dover decidere sulle conseguenze dannose che scaturiscono all’Amministrazione dallo svolgimento di attività assolutamente incompatibili con l’impiego pubblico da parte di un proprio dipendente; e non sempre è giunta a posizioni ermeneutiche uniformi, come peraltro posto in luce in maniera puntuale e con rigore tecnico giuridico

nella sentenza n. 219/2023 di questa Sezione d'appello, i cui punti salienti si richiamano testualmente anche in ossequio al disposto di cui all'art. 39 c.g.c..

Nella sentenza appena citata, infatti, è stato chiarito che la conseguenza dannosa da svolgimento di attività assolutamente incompatibile, *“a volte (la maggior parte dei casi), la si è parametrata alla retribuzione percepita per l'incarico esterno, che non avrebbe potuto essere svolto. E ciò sulla base della considerazione che, anche per tali incarichi, dovesse applicarsi la previsione di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Altre volte, invece, nel presupposto che gli incarichi assolutamente incompatibili con l'impiego pubblico e, quindi, nemmeno astrattamente autorizzabili dall'Amministrazione datrice di lavoro non rientrassero nel perimetro di applicazione di tale norma, il danno è stato ragguagliato alla retribuzione percepita per l'incarico pubblico”*.

Anche con riferimento a tale ultima posizione, in alcuni casi i giudici, ritenendo integralmente compromesso il sinallagma contrattuale a causa dello svolgimento di attività extraistituzionale, hanno ritenuto il danno *in re ipsa*, quantificandolo in misura pari all'intera retribuzione percepita per l'attività istituzionale; in altri, invece è stato ritenuto danno solo una parte di quella retribuzione, *“variamente determinata in funzione dell'intensità del pregiudizio arrecato al dovere di esclusività del dipendente pubblico, ritenendo che la retribuzione corrisposta sarebbe finalizzata a compensare non soltanto una prestazione lavorativa quantitativamente e qualitativamente predefinita, ma anche*

*tutte le limitazioni che la normativa ricollega allo status di pubblico dipendente, ivi compreso l'obbligo di esclusività in favore della P.A. nelle sue diverse modulazioni (ossia divieti assoluti di espletamento di altre attività e divieti derogabili mediante autorizzazione)" (id. sent. 219/2023).*

Riguardo, poi, a quest'ultima opzione, e quindi allorché il depauperamento è riferito alla retribuzione (totale o parziale) ricevuta dal dipendente per l'incarico pubblico, come nella fattispecie all'esame, si rilevano ulteriori divergenze in giurisprudenza sotto il profilo della prova del danno con interpretazioni oscillanti *"tra la posizione del danno in re ipsa e, come tale, non bisognevole di specifica dimostrazione, la posizione opposta, maggiormente garantista, caratterizzata dal convincimento della necessità di una prova specifica del nocumento di volta in volta cagionato ed una posizione mediana che prende in esame le peculiarità del rapporto (danno commisurato all'indennità di esclusiva o commisurato alla quota percepibile in regime di part - time)" (Il Sez app. sentenza n. 168/2022 e n. 219/2023).*

Tornando alla fattispecie all'esame, il prof. Modena non ha ricevuto alcun emolumento per lo svolgimento delle cariche gestionali presso la società Studio Modena ingegneria srl.

Tale circostanza, che è stata pacificamente ammessa dalla stessa Procura regionale, non ha consentito di parametrare il danno erariale alle retribuzioni percepite per l'incarico esterno e non riversate in applicazione dell'art. 53, comma 7 del d.lgs 165/2001.

Il prof. Modena, inoltre, era legato all'ateneo da un rapporto di lavoro

con impegno “a tempo definito”, sicché neanche in astratto la Procura avrebbe potuto quantificare il danno erariale in ragione del *differenziale* tra gli emolumenti erogati a un docente che scelga il tempo pieno e un docente in regime di tempo definito.

Ebbene, non potendo accedere ad alcuna delle già indicate opzioni, il requirente, in considerazione della peculiarità del caso, avrebbe dovuto necessariamente provare, seppure in via presuntiva ex art. 2727 e 2729 c.c., *l'an debeat*, dovendosi escludere, nella fattispecie in esame, ogni forma di automatismo o di danno in *re ipsa*.

Il danno che scaturisce dalla illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, a parere di questa Sezione, lungi dall'essere ritenuto una conseguenza automatica dell'esercizio di attività extraistituzionale, deve essere positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

È necessaria, dunque, la dimostrazione che durante lo svolgimento dell'attività esterna assolutamente incompatibile, gli stipendi *medio-tempore* versati al docente siano effettivamente rimasti *sine causa* sicché rappresentino il corrispettivo di un'attività non svolta in favore dell'ateneo (cfr Sez 2<sup>a</sup> app. n. 536/2018, n. 172/2023, n. 147/2022, Sez 3<sup>a</sup> n. 7/2020).

Ciò posto, la Procura contabile veneta non ha provato alcunché e dagli atti del giudizio non emergono elementi indizianti sulla alterazione del sinallagma contrattuale. Al contrario, come riconosciuto anche dallo stesso giudice territoriale, dalla documentazione prodotta dal



ricorrente, e peraltro non smentita dalla Procura, risulta che nel periodo contestato (2012-2016), il docente ha svolto una importante attività didattica: oltre ai corsi, è stato relatore di almeno 65 tesi di laurea, in una tesi di Master e in una tesi di specializzazione; è stato supervisore e co-supervisore in 18 tesi di dottorato; ha proseguito l'attività di ricerca condotta nell'ambito di progetti finanziati sia a livello nazionale che internazionale, attività che ha dato luogo a circa 37 pubblicazioni su riviste internazionali e 10 pubblicazioni su riviste nazionali.

Peraltro, lo stesso giudice di primo grado afferma *“la quantità e la qualità del lavoro svolto a favore dell'Università di Padova è analiticamente esposta nella relazione del 7 marzo 2022, a firma del convenuto, allegata alla memoria di costituzione, nella quale risulta un lungo elenco di pubblicazioni scientifiche nonché di attività didattica, seminariale, e di ricerca svolta negli anni 2012-2016, da cui emerge un curriculum scientifico e didattico molto rilevante ai fini della valutazione dell'utilità comunque ricevuta dall'Università di Padova”* (pag. 11 della sentenza). Ciò nonostante, e senza specificare oltre, il Collegio territoriale ha comunque ritenuto sussistente un danno erariale seppure abbia proceduto ad un ulteriore abbattimento degli emolumenti percepiti.

Questa Sezione, pertanto, sempre in ragione della peculiarità del caso, ritiene che la documentazione versata in atti (attestante la mancata sottrazione di energie lavorative all'Ateneo) precluda a questo Giudice nella fattispecie concreta di ritenere provata anche in via presuntiva, la sussistenza del danno. Conclusivamente, la sentenza appare

senz'altro viziata nella parte in cui statuisce la sussistenza del danno erariale non solo in assenza della benché minima prova di minore resa del servizio; ma al contrario, con la prova in atti (riconosciuta dallo stesso Giudice del Veneto) che l'attività extraistituzionale non abbia compromesso o causato alcun turbamento alla regolarità del servizio istituzionale.

**V.** L'accoglimento della censura relativa alla insussistenza del danno erariale impone la riforma della sentenza di primo grado e la conseguente assoluzione del prof. Modena Claudio. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., si liquidano € 2.000,00 per gli onorari e i diritti spettanti alla difesa dell'appellante, in entrambi i gradi di giudizio, ponendoli a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 193/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, manda assolto il prof. Modena Claudio da qualsiasi addebito erariale. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. liquida in € 2.000 l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, ponendoli a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Così deciso, nella camera di consiglio del 13 luglio 2023.

Il giudice relatore

il Presidente

Dott.ssa Ida Contino

Dott.ssa Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il

31 OTTOBRE 2023

P. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo  
dott.ssa Manuela Asole